

Euler Hermes Siac S.p.A.

Contratto di assicurazione globale contro i rischi del credito commerciale con premio rateizzato definito in fase di sottoscrizione del contratto

.Biz

Fascicolo Informativo

Mod. 0160_20 edizione Giugno 2011

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva di Glossario
- Condizioni di Assicurazione:
 - Condizioni Generali di Polizza;
 - Condizioni Particolari di Polizza.

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Euler Hermes Siac S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Euler Hermes SIAC

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A.

Nota informativa Polizza .Biz

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Euler Hermes SIAC S.p.A. -Capogruppo del Gruppo Assicurativo Euler Hermes SIAC- è stata autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione con decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14 aprile 1948 e n.15859 del 26 novembre 1984. Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n.016 Iscrizione Albo Imprese assicurazione Isvap n. 1.00020

Il contratto di assicurazione è concluso con la Direzione Generale (Sede legale) sita in Italia,
in via Raffaello Matarazzo, 19 - 00139 Roma.
tel. 06/8700.1 - www.eulerhermes.com – centroassistenza@eulerhermes.com

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Dati riferiti al 31/12/2010

Ammontare del Patrimonio Netto: euro 53.026.370 di cui

- Capitale sociale: euro 28.000.000
- Altre riserve: euro 25.026.370

Indice di solvibilità: 2.58

Tale indicatore è rappresentato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile (euro 52.375.000) e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (euro 20.319.000).

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO – RAMO CREDITO

La polizza ha normalmente durata dodici mesi ed è tacitamente rinnovabile (Art. 8 Condizioni Generali di Polizza).

Avvertenza: il termine di disdetta è espressamente indicato nell'art. 8 delle Condizioni Generali di Polizza: le parti (Contraente e Assicuratore) hanno facoltà di esercitare la disdetta almeno due mesi prima della scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante inoltro di lettera raccomandata.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La copertura assicurativa riguarda il risarcimento delle perdite derivanti dall'insolvenza dei Clienti dell'Assicurato (Art. 1 e 2 Condizioni Generali di Polizza).

Il contratto assicurativo è stipulato dal Creditore nel proprio interesse ed in **forma "globale"** (Art. 1 e 2 Condizioni Generali di Polizza), deve, cioè, essere riferito a tutti i Clienti del Creditore.

Sono previste alcune regole, derivanti sia dalle disposizioni che disciplinano l'esercizio del Ramo Credito sia della natura del rischio:

- lo **"scoperto obbligatorio"** (Art. 5 Condizioni Generali di Polizza e Condizioni Particolari: Condizioni Particolari Accettate dal Proponente), una percentuale che rappresenta (nell'ambito del Limite Massimo Assicurabile stabilito preventivamente) la quota di perdita che, **in caso di insolvenza**, rimarrà comunque a carico del Contraente Assicurato.

Per **insolvenza** (Art. 3 Condizioni Generali di Polizza) si intende:

- a) una situazione d'insolvenza giudizialmente accertata;

- b) il non ancora avvenuto pagamento decorsi cinque mesi dalla fine del mese di emissione di una fattura (Art. 3 Condizioni Particolari di Polizza)
- c) la situazione che si manifesta in presenza di titoli di credito insoluti soggetti a protesto in cui il Cliente sia l'obbligato principale.

Il **sinistro** si costituisce al verificarsi degli eventi sopra menzionati.

L'Assicuratore corrisponderà al Contraente Assicurato l'**indennizzo** dovuto entro i termini indicati in polizza (Art. 5 Condizioni Generali di Polizza) i quali decorrono, in ogni caso, dalla costituzione del sinistro (Art. 1 Condizioni Generali di Polizza).

Nei casi di **contestazione del credito** (Art. 5 Condizioni Generali di Polizza) da parte del Cliente, la garanzia assicurativa resta sospesa fino al riconoscimento formale del credito del Contraente Assicurato.

- il "**massimo indennizzo**", un moltiplicatore da rapportare ai premi imponibili versati, con cui viene fissato il limite massimo di indennizzi che l'Assicuratore si impegna a rimborsare al Contraente Assicurato nel corso di ciascun periodo assicurativo (Art. 5 Condizioni Generali di Polizza e Condizioni Particolari: Condizioni Particolari Accettate dal Proponente).

Affinché la garanzia venga attivata è necessario che il rischio Cliente, riferito a ciascun azienda con cui il Contraente Assicurato intende operare a credito, sia stato preventivamente analizzato dall'Assicuratore, sia stato, cioè, stabilito per ogni nominativo segnalato dal Contraente Assicurato il relativo "**Limite Massimo Assicurabile**", **limite che potrà essere**, in qualsiasi momento, **oggetto di revisione da parte dell'Assicuratore** (Art. 2 Condizioni Generali di Polizza).

Salvo accordi diversi, è previsto in polizza l'obbligo per il Contraente Assicurato di conferire all'Assicuratore il mandato per il recupero dei crediti assicurati nei casi espressamente indicati. A tale scopo le Parti concordano che il mandato di recupero sia conferito a Società del gruppo Euler Hermes (Art. 4 Condizioni Generali di Polizza).

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio- Nullità

Avvertenza: le dichiarazioni rese dall'assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 codice civile e se inesatte, false o reticenti possono avere effetti sulla prestazione assicurativa (Art. 1 Condizioni Generali di Polizza e Condizioni Particolari: Dichiarazione).

5. Aggravamento del rischio e recesso

L'Assicuratore avrà diritto di recedere dal contratto qualora nell'esplicazione dell'esercizio e dell'attività commerciale intervengano modificazioni tali per cui il rischio originariamente assunto dall'Assicuratore risulti trasformato o aggravato (Art. 8 Condizioni Generali di Polizza).

6. Premi

Il premio assicurativo è il corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa. Il premio è calcolato sul fatturato svolto dall'assicurato. Le fasce di fatturato per la determinazione ed i termini per il pagamento del premio sono indicati nella Condizioni Particolari (Costo Forfetario dell'Assicurazione, Premi più Accessori, per il Primo Periodo Assicurativo e). I mezzi di pagamento del premio sono preferibilmente RID (Condizioni Particolari: Pagamento del Premio e delle Spese Accessorie).

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e n. 15859 del 25/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



7. Recesso

Avvertenza: L'Assicuratore ha il diritto di recedere dalla polizza in caso di trasformazione o aggravamento del rischio (Art. 8 Condizioni Generali di Polizza). L'Assicuratore ha altresì il diritto di recedere dalla polizza nel caso in cui l'Assicurato revochi, sospenda o interrompa il RID; in tal caso il recesso avrà effetto dalla fine del semestre per cui è stato regolarmente corrisposto il premio (MODALITA' DI PAGAMENTO TRAMITE R.I.D. E DIRITTO DI RECESSO Condizioni Particolari di polizza)

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952, 2° comma, del Codice Civile italiano. Può essere, altresì, comminata la decadenza dai diritti derivanti dal contratto di assicurazione in presenza di inadempimenti di obbligazioni a carico del contraente Assicurato.

9. Legge applicabile al contratto

Il contratto è redatto in lingua italiana, la valuta contrattuale è l'euro e la legislazione applicabile è quella italiana.

Le Parti potranno, comunque, convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative del diritto italiano. In tal caso, gli eventuali reclami in merito al contratto stesso potranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. L'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente Assicurato.

11. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile alla polizza è quello vigente nel Paese di residenza dell'Assicurato; in Italia le imposte assicurative sono pari al 12,50%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

10. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: L'Assicurato deve denunciare all'Assicuratore (Art. 3 Condizioni generali di Polizza):

- immediatamente le situazioni di insolvenza giuridicamente accertate.
- Entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza:
 - l'insoluto di titoli soggetti a protesto in cui il cliente sia l'obbligato principale;
 - mancati pagamenti di crediti assicurati qualora siano trascorsi il minore tra:
 - cinque mesi dalla fine del mese di emissione delle fatture assicurate.
 - tre mesi dalla fine del mese della scadenza originaria delle fatture assicurate

L'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini suddetti.

L'Assicuratore corrisponderà al Contraente Assicurato l'**indennizzo** dovuto entro i termini indicati in polizza i quali decorrono, in ogni caso, dalla costituzione del sinistro, secondo le modalità di calcolo indicate nell'Articolo 5 delle Condizioni Operative di Polizza.

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 25/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Euler Hermes SIAC S.p.A.
Via Raffaello Matarazzo, 19 - 00139 Roma
Funzione Compliance/Gestione Reclami,
Fax: +39 06 87007597
Email: reclami@eulerhermes.com

avendo cura di indicare i dati relativi al numero di polizza e nominativo completo, numero e data del sinistro al quale si fa riferimento, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo di doglianza e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21
00187 Roma

avendo cura di indicare i seguenti dati:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza della normativa di settore possono essere presentati direttamente all'ISVAP secondo le modalità sopra riportate.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per ulteriori approfondimenti si invita alla lettura della "Guida ai reclami" pubblicata dall'ISVAP sul sito internet www.isvap.it

../.

EULER HERMES SIAC S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

L'Amministratore Delegato
Michele Pignotti



Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 25/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



GLOSSARIO

Cliente garantito: imprenditore privato, residente in uno dei Paesi previsti in Polizza, con cui l'Assicurato opera a credito ed inserito in polizza mediante apposito Limite Massimo Assicurabile.

Credito assicurato: credito derivante dall'attività imprenditoriale dell'Assicurato fatturato in vigenza di Polizza a Clienti garantiti.

Globalità: principio di base della Polizza che prevede che l'assicurato non selezioni i rischi da sottoporre a copertura.

Limite Massimo Assicurabile: importo entro cui l'Assicuratore accorda la garanzia per ciascun Cliente sottopostogli dall'Assicurato. E' un plafond rotativo.

Mancato pagamento: credito impagato alla scadenza originaria o prorogata a norma di polizza.

Massimo indennizzo: limite complessivo di risarcimenti e spese a carico dell'Assicuratore per ogni periodo assicurativo.

Percentuale di copertura: percentuale applicata alla perdita garantita per determinare l'importo dell'indennizzo.

Premio: corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa.

Procedure di recupero: azioni, amichevoli o giudiziarie, intraprese per il conseguimento del recupero del credito.

Recupero: qualsiasi valore ottenuto a fronte di un mancato pagamento.

Sinistro: evento che determina la perdita del credito assicurato.

Valuta di polizza: valuta in cui verrà convertito qualsiasi importo inerente alla gestione della polizza.

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 25/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



ASSICURAZIONE GLOBALE CONTRO I RISCHI DEL CREDITO COMMERCIALE *LA POLIZZA PER LE MICRO IMPRESE* CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA (C.G.P)

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza è stipulata tra Euler Hermes SIAC e l'Assicurato (individuato nel Modulo Raccolta Dati/Domanda di Assicurazione debitamente sottoscritto).

Condizione preliminare per l'adesione alla presente è che l'Impresa che si vuole assicurare svolga un fatturato annuo non superiore ad Euro 2.000.000,00 e che abbia un numero di Clienti a credito non superiore a 200.

Le dichiarazioni rese dall'Assicurato, sia nella proposta/domanda che successivamente, hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Sulla base di dette dichiarazioni nonché delle condizioni di polizza tutte (condizioni generali, particolari ed eventuali appendici) l'Assicuratore garantisce all'Assicurato il risarcimento delle perdite derivanti dall'insolvenza di imprenditori privati suoi Clienti residenti nei Paesi indicati nell'apposito Allegato alla polizza.

La garanzia, subordinata al pagamento del premio, si applica alle fatture (I.V.A. inclusa)

- emesse nel corso di validità dell'assicurazione, prima che siano stati denunciati mancati pagamenti da parte del Cliente o che per lo stesso sia stata richiesta l'apertura di una procedura concorsuale;
- relative a vendite e a prestazioni di servizi effettuate con pagamento dilazionato non superiore a mesi cinque "Termine massimo di pagamento", da far decorrere dalla fine del mese di fatturazione.

Sono escluse dalla copertura assicurativa le operazioni effettuate verso Aziende con cui esiste un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

E' considerato sinistro indennizzabile la perdita derivante dal mancato recupero, totale o parziale, di un credito assicurato - non contestato - allo scadere del Periodo d'Osservazione, fissato in 180 giorni a decorrere dalla data di denuncia di mancato pagamento.

ART. 2 - DETERMINAZIONE E MODIFICA DEI LIMITI MASSIMI ASSICURABILI

a) Segnalazione dei Clienti – richiesta dei Limiti Massimi Assicurabili (LMA)

Per la determinazione del necessario LMA, l'Assicurato deve –mediante apposito modulo telematico- **sottoporre all'approvazione dell'Assicuratore tutti i Clienti con cui opera a credito**, residenti nei Paesi indicati nell'apposito Allegato alla polizza, comunicando eventuali ritardi nei pagamenti, all'atto della richiesta, superiori a 30 giorni dalla scadenza originariamente pattuita.

Per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari all'Assicuratore per la determinazione dei limiti massimi assicurabili relativamente a singoli Clienti dell'Assicurato e per ogni rinnovo, ai sensi delle condizioni contrattuali di polizza, viene designata Euler Hermes SIAC Services S.r.l. - con sede in Roma, via R. Matarazzo 19, codice fiscale/partita I.V.A. 04674951001 - il cui incarico si intende adempiuto con l'inoltro delle risultanze degli adempimenti istruttori al solo Assicuratore, inoltro che viene escluso nei confronti dell'Assicurato

L'Assicuratore comunica per ciascun Cliente segnalato l'agibilità o meno della garanzia indicando l'importo entro cui è valida la garanzia accordata. Ogni Cliente segnalato riduce di un'unità il pacchetto di richieste forfetarie comprato dall'Assicurato per l'annualità assicurativa e, in caso di concessione della copertura, di una unità il pacchetto di LMA in essere ancora disponibili. Diversamente le richieste di aumento di LMA nel corso della medesima annualità non riducono il numero di richieste effettuabili.

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15869 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



Le esposizioni individuali eccedenti il Limite Massimo Assicurabile fissato - che non devono essere assicurate presso terzi - rientreranno in copertura man mano che si creerà disponibilità per effetto di pagamenti eseguiti dal Cliente, a meno che nel frattempo l'Assicurato non abbia denunciato il mancato pagamento del credito assicurato.

Il Limite Massimo Assicurabile stabilito avrà efficacia retroattiva per le fatture emesse durante il periodo di validità della polizza e non ancora scadute (scadenza originaria indicata in fattura). **Ogni Limite Massimo Assicurabile decade allo scadere del periodo assicurativo in cui è stato richiesto.** Ad ogni rinnovo di polizza l'Assicurato è tenuto ad indicare:

1. il nuovo pacchetto di richieste forfetarie di LMA
2. il numero complessivo dei Clienti su cui intende rinnovare la copertura.

L'Assicuratore, al fine di consentire il rinnovo degli LMA, metterà a disposizione l'elenco dei Clienti segnalati nel corso del periodo conclusosi; l'Assicurato potrà confermare gli LMA di suo interesse per il nuovo periodo assicurativo indicando i nominativi da eliminare.

b) Modifica dei Limiti Massimi Assicurabili

L'Assicuratore si riserva il diritto di:

1. **ridurre o cancellare qualsiasi Limite Massimo Assicurabile** precedentemente stabilito per uno o più Clienti;
2. **escludere dalla copertura le operazioni effettuate dall'Assicurato, verso uno o più Paesi, intendendosi cancellati di fatto, senza comunicazione nominativa, i LMA** in precedenza con cessi per singoli Clienti;
3. **modificare le condizioni di copertura dei Paesi ammessi in polizza.**

Tali decisioni si applicano alle consegne o alle prestazioni effettuate dopo il ricevimento da parte dell'Assicurato della comunicazione dell'Assicuratore.

Agli effetti delle comunicazioni di riduzione o cancellazione di cui al precedente punto b.1), il Limite Massimo Assicurabile precedentemente in vigore, o la parte disponibile di esso al momento della fornitura, sarà ritenuto valido per le consegne o le prestazioni ancora da effettuare derivanti da contratti regolarmente perfezionati alla data di ricezione della relativa comunicazione purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'Assicurato non possa, legalmente o contrattualmente, fermare le consegne;
- b) che le consegne siano effettuate entro

Paesi/Gruppo	Mesi
Italia, RSM, SCV e I/AA	4
II/A	3

a decorrere dalla data del provvedimento stesso ed in ogni caso fatturate prima della scadenza della polizza, se non rinnovata.

L'Assicurato dovrà, in caso di sinistro, documentare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Se il provvedimento di cancellazione deriva da sospensione Paese, attività cessata, insolvenza giuridica o trasformazione la garanzia assicurativa non può ritenersi operante per gli ordini in corso di esecuzione.

c) Obbligo di riservatezza

Tutti i documenti e le comunicazioni emessi dall'Assicuratore sono strettamente riservati e l'Assicurato non deve darne notizia a terzi, secondo la legge vigente.

ART. 3 - GESTIONE DEL CREDITO ASSICURATO

a) Proroghe di scadenza – Limiti della garanzia

L'Assicurato, fermo restando quanto indicato al successivo punto b), ha il diritto di accordare autonomamente ai propri Clienti ulteriori proroghe di scadenza per un periodo non superiore a mesi 3 a decorrere dalla fine del mese della scadenza originaria ed a condizione che la dilazione globale (dilazione originaria e prorogata) non oltrepassi il "Termine Massimo di Pagamento" di mesi cinque a decorrere dalla fine del mese di emissione della fattura.

L'Assicurato non può accordare autonomamente proroghe di pagamento a Clienti per i quali l'Assicuratore abbia, prima della scadenza indicata in fattura, cancellato il relativo Limite Massimo Assicurabile, anche in questi casi deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assicuratore.

Relativamente alle operazioni con modalità di pagamento analoghe a "rimessa diretta" e "a vista" viene fissato quale termine di scadenza convenzionale un mese dalla data di emissione della fattura.

Non sono assicurati:

- a) **i crediti con una dilazione complessiva di pagamento superiore al "Termine Massimo di Pagamento";**
- b) **i crediti per cui l'Assicurato abbia rinunciato** a diritti o garanzie ad essi connessi, oppure che siano stati ceduti o dati in pegno o siano stati oggetto di accordi, compromessi o patteggiamenti.

b) Denuncia di mancato pagamento e di aggravamento del rischio

L'Assicurato, avutane conoscenza, deve segnalare immediatamente all'Assicuratore le situazioni di insolvenza accertata di Clienti inseriti in copertura nonché qualsiasi minaccia o circostanza che possa aggravare il rischio del verificarsi di un sinistro. **Entro 15 giorni** dall'avvenuta conoscenza **l'Assicurato deve segnalare** all'Assicuratore:

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15869 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



1. titoli di credito insoluti soggetti a protesto in cui il Cliente sia l'obbligato principale;
2. mancati pagamenti di crediti assicurati qualora sia scaduto il "Termine Massimo di Pagamento" di mesi cinque.

ART. 4 - GESTIONE DEL RECUPERO

A) Richiesta d'Intervento

Contestualmente alla denuncia di un mancato pagamento **l'Assicurato deve affidare** a Euler Hermes SIAC Services S.r.l. - con sede in Roma, via R. Matarazzo 19, codice fiscale/partita I.V.A. 04674951001 - la gestione delle procedure di recupero di crediti assicurati (scaduti e a scadere), allegando i documenti necessari. Qualora, intraprese le azioni di recupero, emergano elementi che evidenzino la non risarcibilità del danno, Euler Hermes SIAC Services S.r.l. trasferirà la gestione delle relative azioni all'Assicurato, cui verranno addebitate le eventuali spese sostenute fino a quel momento. **Resta inteso che Euler Hermes SIAC Services S.r.l., per l'espletamento dell'attività di recupero del credito, potrà avvalersi del servizio di società specializzate facenti parte del Gruppo Euler Hermes.**

L'Assicurato deve gestire direttamente, sostenendone le relative spese, le pratiche di recupero relative a esposizioni a credito (fatture scadute non incassate e a scadere) pari o inferiori a euro 1.000,00 (mille/00) nonché le pratiche necessarie al superamento delle eventuali contestazioni da parte del Cliente. Le spese sostenute per il superamento della contestazione rimarranno, anche in caso di indennizzo, ad intero carico dell'Assicurato.

L'Assicurato deve aggiornare l'Assicuratore su eventuali recuperi conseguiti direttamente e non può concludere accordi o esprimere consensi senza l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **L'Assicurato si impegna**, inoltre, a seguire le direttive eventualmente impartite dall'Assicuratore.

B) Imputazione dei recuperi

Gli importi recuperati, successivamente alla denuncia di mancato pagamento del credito o alla segnalazione dell'insolvenza del Cliente, sono imputati in proporzione alla parte di credito coperta da assicurazione. Tale criterio di imputazione sarà adottato anche dopo il pagamento dell'indennizzo, **se l'Assicurato consegue direttamente dei recuperi, deve versare, entro 10 giorni, all'Assicuratore la parte di sua spettanza.**

I pagamenti e i recuperi potranno essere imputati ad eventuali crediti per fatture non assicurate soltanto dopo che risultino totalmente recuperati i crediti assicurati. Ciò in deroga a quanto disposto dall'articolo 1193 del Codice Civile. Eventuali forme di garanzia ottenute dall'Assicurato si intendono estese in proporzione al credito assicurato.

ART. 5 – INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del Periodo di Osservazione. La liquidazione dell'indennizzo resta sospesa se il credito assicurato è oggetto di una contestazione; in questo caso l'indennizzo sarà corrisposto entro 60 giorni dalla conoscenza formale della Assicuratore del riconoscimento del credito assicurato da parte del Cliente oppure del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva favorevole all'Assicurato.

Nel caso in cui le procedure siano state seguite dall'Assicurato, il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla condizione che sia stata già fornita la documentazione a riprova del riconoscimento del credito da parte del Cliente, dei recuperi eventualmente conseguiti, dell'infruttuosità delle azioni di recupero svolte in via stragiudiziale o degli atti legali compiuti (decreto ingiuntivo esecutivo e/o notifica dell'atto di precetto).

Sono esclusi dal calcolo dell'indennizzo gli interessi di mora, nonché le spese e le perdite derivanti da contestazioni mosse dai Clienti.

In caso di conclusione di un concordato stragiudiziale opponibile dal Cliente a tutti i creditori, la liquidazione è effettuata al netto dell'offerta concordataria. In caso di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182bis legge Fallimentare), od istituti analoghi, la liquidazione è effettuata al netto dell'offerta concordataria o in assenza l'Assicuratore effettua una liquidazione provvisoria pari al 50% dell'indennizzo liquidabile.

Per le situazioni d'insolvenza sopra indicate la liquidazione s'intende salvo conguaglio a chiusura delle singole procedure. Il mancato invio della documentazione probatoria del credito e/o il non riconoscimento totale o parziale del credito in sede di procedura concorsuale obbliga l'Assicurato a restituire alla Assicuratore, a semplice richiesta, quanto indebitamente incassato.

Sulla base della garanzia accordata e degli eventuali recuperi si determina la perdita assicurata alla quale viene applicata la Percentuale di Copertura stabilita nella misura dell'75%.

Se, dopo il pagamento di un indennizzo, viene rilevato che la copertura non avrebbe dovuto trovare applicazione, **l'Assicurato si impegna a rimborsare gli importi incassati indebitamente entro 10 giorni** dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Qualsiasi inadempienza, da parte dell'Assicurato delle obbligazioni stabilite ai precedenti articoli 2, 3 e 4, comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



Quale che sia l'ammontare del Limite Massimo Assicurabile, **l'importo massimo di indennizzi e spese che l'Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni periodo assicurativo è fissato nella misura di 20 volte i premi imponibili pagati relativi al periodo durante il quale è stato originariamente assicurato il credito che ha determinato il sinistro.**

Sono esclusi dalla presente assicurazione i casi di insolvenza che dipendono da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari e inoltre da eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.

ART. 6 PREMIO – SPESE ACCESSORIE.

A) Validità dell'assicurazione - segnalazione del fatturato – premio

Il premio annuo, comunque dovuto, è determinato in via preventiva forfetariamente applicando il tariffario in vigore sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato nella proposta/domanda.

La validità della polizza è subordinata al versamento da parte dell'Assicurato del premio annuo secondo la rateizzazione stabilita.

Tra il sessantesimo ed il trentesimo giorno prima del rinnovo di ciascun periodo assicurativo, **l'Assicurato deve dichiarare** il fatturato dei dodici mesi precedenti al fine di determinare il premio assicurativo dovuto sulla base della fascia di fatturato di competenza. **Le dichiarazioni rese dall'Assicurato nella fase di rinnovo hanno valore essenziale ai fini dell'assunzione del rischio, a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile.** Qualora il fatturato dichiarato non consenta l'applicazione della presente polizza, in quanto non contemplato tra le fasce assumibili in copertura, l'indicazione fornita comporta la disdetta della polizza. Nel caso di dichiarazione tardiva e qualora il fatturato segnalato risulti superiore al livello massimo indicato in polizza, **la stessa si intenderà non rinnovata e l'Assicuratore avrà diritto a mantenere a titoli di penale i premi sino a quel momento incassati nel corso dell'annualità non più rinnovata.**

Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi di cui al precedente comma, il premio forfetario del nuovo periodo assicurativo sarà determinato e addebitato dall'Assicuratore sulla base delle ultime indicazioni fornite a riguardo dall'Assicurato. Tale premio sarà eventualmente assoggettato a conguaglio sulla base della dichiarazione tardiva effettuata dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato non invii detta dichiarazione, l'Assicuratore avrà diritto di dichiarare risolto il contratto mantenendo, a titolo di penale, il premio addebitato per il periodo oggetto di risoluzione.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del premio comporta la sospensione della garanzia e l'esclusione definitiva dalla copertura dei crediti scaduti e non pagati durante detta sospensione. L'assicurazione riprenderà vigore il giorno successivo al ricevimento del premio omesso, a meno che l'Assicuratore non abbia esercitato il proprio diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile).

B) Pagamento delle Spese accessorie

L'Assicurato per l'attività di istruttoria e sorveglianza dei Clienti sottoposti all'approvazione della Assicuratore nonché per la gestione delle procedure di recupero dei crediti assicurati deve versare anticipatamente a Euler Hermes SIAC Services S.r.l. gli importi stabiliti in maniera forfetaria (definiti "spese accessorie") applicando il tariffario in vigore sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato stesso nella proposta/domanda.

Contestualmente alla segnalazione del fatturato di rinnovo, l'Assicurato dovrà indicare il pacchetto di rinnovo sulla base del numero di richieste che intende effettuare nel corso del nuovo periodo assicurativo nonché sulla base del numero di debitori che serve o pensa di servire a credito nel corso del medesimo. Qualora l'Assicurato abbia indicato un pacchetto che comporti un numero di "Debitori inseribili in polizza" inferiore a quello degli LMA in vigore al momento del rinnovo della polizza, l'Assicuratore addebiterà, l'importo del pacchetto adeguato, per eccesso, al numero di LMA rinnovati e non revocati dall'Assicurato.

Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi di cui al precedente comma, il pacchetto del nuovo periodo assicurativo sarà determinato e addebitato dall'Assicuratore sulla base delle ultime indicazioni fornite a riguardo dall'Assicurato. L'importo addebitato sarà eventualmente assoggettato a conguaglio sulla base della dichiarazione tardiva effettuata dall'Assicurato.

C) Imposte sull'assicurazione

Imposte, tasse o spese relative al premio, alle altre prestazioni, al pagamento dell'indennizzo sono a carico dell'Assicurato.

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



D) Modifiche al Tariffario

Sia l'Assicuratore che Euler Hermes SIAC Services S.r.l. si riservano la facoltà di modificare i rispettivi tariffari dandone comunicazione preventiva all'Assicurato.

Le nuove tariffe si intendono accettate qualora l'Assicurato, trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, non abbia manifestato la sua volontà di non accettare le nuove condizioni economiche.

In caso di mancata accettazione, la polizza si considera disdetta alla prima scadenza utile, senza obblighi di ulteriori comunicazioni.

ART. 7 - VALUTA DI POLIZZA

Il premio e gli indennizzi dovuti in base alla presente assicurazione devono essere corrisposti in Euro ed i rischi relativi sono assunti in garanzia dall'Assicuratore in Euro.

Per le vendite effettuate in valuta estera gli importi assunti in garanzia in Euro sono determinati in base al controvalore in Euro, del giorno di fatturazione, come stabilito dalle norme valutarie. Il controvalore adottato è valido anche per la liquidazione di sinistro.

Eventuali recuperi successivi all'indennizzo sono convertiti in Euro sulla base del loro controvalore alla data di negoziazione.

ART. 8 – DURATA – DISDETTA E RECESSO

Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 6.a), la presente polizza ha una durata di dodici mesi specificata nella proposta/domanda, per il primo periodo assicurativo **con tacito rinnovo per un periodo di dodici mesi, salvo disdetta di una delle Parti** come previsto al successivo comma del presente articolo.

L'Assicurato e l'Assicuratore hanno la facoltà di disdire la polizza alla scadenza di ogni periodo assicurativo, con lettera raccomandata da inviare almeno due mesi prima della scadenza.

L'Assicuratore avrà diritto di recedere dal presente contratto qualora nell'esplicazione dell'esercizio e dell'attività commerciale dell'Assicurato intervengano modificazioni tali per cui il rischio originariamente assunto dall'Assicuratore risulti trasformato o aggravato (ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile).

ART. 9 – CESSIONE DEI DIRITTI

L'Assicurato può cedere il diritto all'indennizzo derivante dalla presente polizza qualora il Cessionario abbia effettuato un qualsiasi intervento finanziario a fronte del credito assicurato oggetto di indennizzo. Il Cessionario non avrà comunque più diritti di quelli goduti dall'Assicurato ed accetta come opponibili a se le eccezioni che l'Assicuratore potrà opporre all'Assicurato. Qualora il Cessionario acquisti uno o più crediti dell'Assicurato, accetta di subentrare allo stesso negli obblighi di polizza collegati alla corretta gestione dei crediti assicurati (ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4).

ART. 10 – LEGGE E FORO COMPETENTE

Per tutto ciò che non risulti contemplato dalla polizza valgono le norme della legge italiana.

Per le eventuali controversie e azioni derivanti dalla polizza resta espressamente convenuta l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

Il presente documento è stato aggiornato nel giugno 2011

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



**MODULO DI RACCOLTA DATI / DOMANDA DI ASSICURAZIONE
CONTRO I RISCHI DEL CREDITO COMMERCIALE
CONDIZIONI PARTICOLARI**

Dati del Proponente*
 Ragione Sociale: _____
 Sede legale via / piazza: _____
 Città: _____ C.A.P. _____
 COD Fiscale: _____ Partita I.V.A. _____
 Iscrizione C.C.I.A.A. _____ Anno costituzione _____ Provincia _____
 e-mail: _____ tel. n°: _____ fax n°: _____
 Sede operativa via / piazza: _____
 Città: _____ C.A.P. (_____)
 Attività svolta: _____ Settore merceologico: _____
 Fatturato svolto negli ultimi dodici mesi (in euro): _____ Interno %: _____ Export %: _____
 Imprenditori privati serviti a credito (minimo 10 - massimo 200): numero _____
 Dilazione massima concessa (in mesi): _____ Esposizione massima concessa (in euro): _____
Indicare i pacchetti scelti in base alle proprie caratteristiche/esigenze
 Pacchetto premi assicurativi: _____ Pacchetto spese accessorie: _____

* Tutti i dati richiesti sono necessari per la stipula della Polizza

CONDIZIONI PARTICOLARI ACCETTATE DAL PROPONENTE

Oggetto di assicurazione: forniture di merci e/o di servizi con pagamento dilazionato.

Paesi inseriti in copertura: come da allegato Paesi in vigore alla data di richiesta, e successive variazioni.

Termine massimo di pagamento: **mesi 5.** Percentuale di copertura applicata sull'importo assicurato: **75%.**

Massimo indennizzo: **20 volte i premi imponibili annui.**

COSTO FORFETARIO DELL'ASSICURAZIONE (PREMI PIÙ ACCESSORI) PER IL PRIMO PERIODO ASSICURATIVO.

● Premio assicurativo

	FATTURATO SVOLTO NEGLI ULTIMI 12 MESI (PER FASCIA)	FATTURATO DI RIFERIMENTO (PER FASCIA)	PREMIO IMPONIBILE	PREMIO COMPRENSIVO DELL'IMPOSTA DI ASSICURAZIONE DEL 12,50%
A	sino a 665K€	sino a 500K€	Euro 6.889,90	Euro 7.750,00
B	da 666K€ sino a 1330K€	Da 501K€ sino a 1000K€	Euro 9.333,35	Euro 10.500,00
C	da 1331K€ sino a 2000K€	da 1001K€ sino a 1500K€	Euro 12.888,89	Euro 14.500,00

N.B. Il fatturato di riferimento è calcolato considerando una detrazione forfetaria del 25% dal fatturato svolto, ciò a fronte delle eventuali mancate coperture (LMA non concessi o cancellati) e della parte del fatturato dell'Assicurato non inseribile in copertura.

Nel caso in cui la polizza preveda la copertura assicurativa per il mercato interno e per quello estero, Euler Hermes SIAC S.p.A. invierà al Proponente la quietanza di avvenuto pagamento con l'evidenza dei premi pagati separatamente per il mercato interno e estero.

● Spese accessorie

	NUMERO MASSIMO DI DEBITORI CON LMA CONCESSO	NUMERO MASSIMO DI RICHIESTE EFFETTUABILI	COMMISSIONE IMPONIBILE	COMMISSIONE COMPRENSIVA DELL'IVA DEL 20%
01	Sino a 50	Sino a 100	Euro 900,00	Euro 1.080,00
02	Sino a 75	Sino a 150	Euro 1.400,00	Euro 1.680,00
03	Sino a 100	Sino a 200	Euro 1.800,00	Euro 2.160,00
04	Sino a 125	Sino a 250	Euro 2.200,00	Euro 2.640,00
05	Sino a 150	Sino a 300	Euro 2.600,00	Euro 3.120,00
06	Sino a 200	Sino a 400	Euro 3.500,00	Euro 4.200,00

N.B.: Il Proponente deve acquistare preventivamente il pacchetto "Spese accessorie" sulla base del numero di debitori che intende inserire in polizza, a tal fine potrà effettuare un numero massimo di richieste corrispondente al pacchetto acquistato. Non è più possibile effettuare ulteriori richieste qualora sia stato raggiunto anche uno solo dei due limiti indicati per pacchetto (numero massimo di richieste effettuabili, numero massimo di debitori affidati).

Giugno 2011 - Pag 1 di 4

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C.F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE SPESE ACCESSORIE

Premesso che la validità della polizza è subordinata al versamento della prima rata del premio annuo, a seguito dell'emissione della polizza **il Proponente deve versare** (con addebito diretto su conto corrente – RID):

- il 50% del premio relativo alla fascia prescelta;
 - l'intero importo delle spese accessorie dovute per la gestione dei debitori.
- Euler Hermes SIAC darà valida quietanza/fattura per gli importi addebitati.

La seconda rata di premio sarà addebitata da Euler Hermes SIAC all'inizio del secondo semestre del periodo assicurativo.

DIRITTO DI ACCETTAZIONE

Euler Hermes SIAC si riserva, a seguito dell'esame dei dati riportati nella presente dal Proponente, di rifiutare l'emissione della polizza senza obbligo di motivazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO TRAMITE R.I.D. E DIRITTO DI RECESSO

Al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione e di gestione della polizza, le Parti convengono espressamente che **la modalità di pagamento concordata e accettata come elemento essenziale e gestionale del contratto deve intendersi solo ed esclusivamente il rapporto interbancario diretto (R.I.D.)**.

Ciò premesso, **qualora -per qualsiasi motivo- l'Assicurato revochi, sospenda o interrompa il RID, alla Euler Hermes SIAC viene espressamente riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. all'Assicurato. Il recesso avrà effetto dalla fine del semestre per cui è stato regolarmente corrisposto il premio** (mediante R.I.D.).

Restano ferme le ipotesi di sospensione, decadenza, risoluzione previste in polizza in caso di mancato pagamento del premio.

DIRITTO DI RECESSO

Il Proponente, nel corso dei primi trenta giorni a far data dalla decorrenza della polizza, potrà valutare la rispondenza della copertura assicurativa al proprio profilo di rischio sottoponendo alla valutazione di Euler Hermes SIAC un campione della propria Clientela non superiore a venti debitori.

A seguito della valutazione espressa da Euler Hermes SIAC sulla campionatura dei debitori segnalati dal Proponente, il Proponente stesso potrà rinunciare alla copertura assicurativa offerta dalla polizza nei casi in cui i Limiti Massimi Assicurabili complessivamente concessi da Euler Hermes SIAC sui debitori segnalati siano di importo pari o inferiore al 60% degli importi complessivamente richiesti, dando comunicazione, con raccomandata A.R., di tale decisione entro e non oltre il trentesimo giorno a partire da quello di decorrenza della polizza. Trascorso tale termine la polizza s'intende perfezionata e il premio -con i relativi accessori- dovuto a Euler Hermes SIAC. Analogamente la polizza s'intenderà perfezionata qualora il Proponente inserisca un numero di richieste di Limite Massimo Assicurabile superiore a quello utilizzabile per verificare l'adeguatezza della copertura assicurativa.

Resta fermo che, in caso di rinuncia alla copertura assicurativa, non sarà addebitato alcun corrispettivo al Proponente per le attività istruttorie svolte e che nessuna copertura e/o responsabilità potrà essere assunta da Euler Hermes SIAC in caso di mancato pagamento su eventuali operazioni nel frattempo effettuate.

Giugno 2011 - Pag 2 di 4

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



DICHIARAZIONE

Il presente documento, parte integrante della polizza, descrive la portata e l'oggetto dell'attività del Proponente, così come la composizione e le caratteristiche della copertura assicurativa. Pertanto è sulla base delle informazioni in esso contenute che Euler Hermes SIAC accetta di assicurare, alle condizioni convenute, il Proponente contro i rischi del credito commerciale.

Euler Hermes SIAC richiama all'attenzione del Proponente sul fatto che le dichiarazioni da lui rese, sia con la presente documentazione che successivamente, hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile.

Così informato, il Proponente dichiara che le informazioni fornite nel presente documento sono complete e conformi alla realtà.

VALIDITÀ E DURATA DELLA GARANZIA

Alle condizioni della polizza composta dalle condizioni generali di assicurazione (polizza Euler Hermes SIAC n. _____), delle condizioni particolari di cui al presente modulo e sulla base delle dichiarazioni rese dal Proponente, sia nella proposta/domanda che successivamente, Euler Hermes SIAC S.p.A. assicura l'Imprenditore Proponente, identificato nella presente *Modulo di Raccolta Dati/Domanda di assicurazione contro i rischi del credito commerciale*.

La presente polizza ha effetto dal primo giorno del mese di _____ dell'anno ____ ed ha una durata di dodici mesi, con tacito rinnovo per un egual periodo di dodici mesi, salvo disdetta di una delle Parti come previsto all'articolo 8 delle Condizioni Generali.

Giugno 2011 - Pag 3 di 4

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



APPROVAZIONE ESPRESSA

IL PROPONENTE SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO LETTO, AVENDONE PRESA PIENA VISIONE E ACCETTANDONE LE CONDIZIONI TUTTE, LE DISPOSIZIONI GENERALI DELLA PRESENTE POLIZZA (POLIZZA EULER HERMES SIAC n. _____), LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI ED, IN PARTICOLARE, DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE:

CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto ed esclusioni dalla garanzia.
- Art. 2 Determinazione e modifica dei Limiti Massimi Assicurabili. Obbligo di mantenimento a proprio carico della parte di credito non coperta da assicurazione. Modificazione dei Limiti Massimi Assicurabili.
- Art. 3 Limiti della garanzia. Denunce di insolvenza e mancato pagamento.
- Art. 4 Gestione del recupero. Imputazione dei recuperi. Deroga al disposto dell'art. 1193 del Cod. Civ.
- Art. 5 Sospensione per contestazione. Franchigia Assoluta. Inadempienze e decadenza. Massimo indennizzo.
- Art. 6 Termine per la dichiarazione del fatturato da utilizzare come base del calcolo del premio annuo forfetario. Pagamento del premio e delle altre prestazioni. Sospensione della garanzia ed esclusioni dalla copertura. Disdetta della polizza in caso di superamento del fatturato massimo assicurabile, diritto al mantenimento del premio a titolo di penale in caso di ritardata segnalazione. Risoluzione della polizza per omessa notifica o ritardato pagamento del premio. Modifica del tariffario.
- Art. 7 Valuta di polizza e cambio applicato.
- Art. 8 Facoltà di disdire la polizza. Diritto di recesso.
- Art. 9 Facoltà di cedere i diritti di polizza.
- Art. 10 Deroga alla competenza territoriale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Ambito della Copertura. Massimo indennizzo. Modalità di pagamento del premio. Diritto di recesso dell'Assicuratore.

DICHIARA, INOLTRE, DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO.

Luogo e data Nome e Cognome Codice Fiscale
(o denominazione) dell'interessato (leggibile)

N.B.

Le informazioni contenute in questo modulo sono ad uso esclusivo di Euler Hermes SIAC e verranno trattate con la massima riservatezza, la sua sottoscrizione impegna alla stipula del contratto qualora integralmente accettato da Euler Hermes SIAC.

Giugno 2011 - Pag 4 di 4

PROCEDURE E MODALITÀ APPLICATIVE PER LA NOTIFICAZIONE ELETTRONICA

- La "Notificazione elettronica" è un servizio integrato nella polizza d'assicurazione contro i rischi del credito commerciale. Il Servizio di Notificazione elettronica consente al Proponente di consultare on line le comunicazioni, periodiche e specifiche contrattualmente previste in polizza. Resta peraltro inteso che, a tutti gli effetti, le comunicazioni si avranno per ricevute a far data dalla pubblicazione delle stesse sulla pagina web nell'apposito spazio all'uopo riservato al Proponente. Mediante la sottoscrizione della presente clausola **il Proponente accetta espressamente le condizioni che regolano il Servizio stesso.**
- L'adesione al Servizio di Notificazione elettronica deve essere effettuata dal medesimo soggetto che firma la polizza d'assicurazione contro i rischi del credito commerciale, di cui il servizio diviene parte integrante. Lo strumento di notificazione elettronica consente al Proponente di consultare, su una pagina web dedicata protetta da userid e password, le comunicazioni contrattuali inviate da Euler Hermes SIAC S.p.A. ed Euler Hermes SIAC Services S.r.l.
- Aderendo al Servizio di Notificazione elettronica, il Proponente accetta che le comunicazioni, periodiche e specifiche contrattualmente previste in polizza, ivi incluse quelle relative a:
 - composizione dei Gruppi Paese;
 - concessione, aumento, rifiuto, riduzione e cancellazione dei Limiti Massimi Assicurabili;
 - comunicazioni ordinarie circa la gestione dei sinistri e delle azioni di recupero;
 - addebito dei costi di assicurazione e delle prestazioni accessorie,siano fornite da Euler Hermes SIAC S.p.A. e Euler Hermes SIAC Services S.r.l. esclusivamente tramite tale servizio e **rinuncia espressamente** all'invio delle relative copie cartacee.
- Il Proponente riconosce che Euler Hermes SIAC S.p.A. e Euler Hermes SIAC Services S.r.l. adempiono ai propri doveri di informazione con la pubblicazione, e messa a disposizione on line, delle comunicazioni contrattuali. **Il Proponente si assume l'onere di accedere** regolarmente al servizio e di prendere conoscenza del contenuto delle comunicazioni ivi pubblicate, non potendo imputare a Euler Hemes SIAC S.p.A. o a Euler Hermes SIAC Services S.r.l. la mancata conoscenza di dette comunicazioni.
- Il Proponente può richiedere, inoltre, l'invio di avvisi di pubblicazione in applicazione del Servizio di Notificazione elettronica. L'Avviso di pubblicazione sarà inviato via e-mail alla casella postale elettronica indicata dal Proponente. L'integrazione dei dati personali forniti dal Proponente a tale scopo è trattata conformemente alla normativa in tema di tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196. **Il Proponente si impegna a comunicare** tempestivamente gli eventuali cambiamenti concernenti la casella postale cui far riferimento per l'applicazione del Servizio di Notifica elettronica.
- Le comunicazioni, messe a disposizione on line da Euler Hermes SIAC S.p.A. e da Euler Hermes SIAC Services S.r.l., possono essere visualizzate, stampate scaricate e salvate su supporti ottici e magnetici. **Le stesse hanno la medesima efficacia documentale delle sostituite comunicazioni cartacee.** Ogni documento resterà disponibile on line per il tempo indicato nella procedura operativa di gestione del servizio (consultabile on line) e, comunque, per un periodo non inferiore a 3 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.

Giugno 2011 - Pag 1 di 2

- L'accesso alla pagina web dedicata, a seguito di disdetta polizza, rimane disponibile per i successivi 6 mesi
- Euler Hermes SIAC S.p.A. e Euler Hermes SIAC Services S.r.l. non rispondono di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione per l'erogazione del Servizio che siano stati cagionati da:
a) forza maggiore o caso fortuito; b) manomissione o interventi sulle apparecchiature effettuati dal Proponente; c) errata indicazione dei dati forniti on line dal Proponente al momento dell'adesione al Servizio; d) mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal Proponente.

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il Proponente sottoscritto dichiara di approvare espressamente le clausole di cui alle "comunicazioni elettroniche" nonché di aver letto ed approvato le "Procedure e modalità applicative per la notificazione elettronica".

Timbro e Firma

Il presente documento è stato aggiornato nel giugno 2011

Giugno 2011 - Pag. 2 di 2

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001

